PRO.CIV.A.I.B.JO2002 ODV
Jerago con Orago(VA)
e-mail Pro.civ.a.i.b.jo2002@gmail.com
CF 91036590122

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 28, del mese di giugno, dell'anno 2022, alle ore 20:30, presso la sede Protezione Civile, situata in Jerago con Orago, piazza don Luigi Mauri, cap. 21040, prov. di Varese, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dell'associazione

"Pro.Civ.A.I.B. JO2002-ONLUS",

per discutere e deliberare del seguente Ordine del giorno
1. MODIFICA STATUTO Pro.Civ.A.I.B. JO2002-ONLUS
3. VARIE ED EVENTUALI

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'Associazione, il quale invita la sig.ra Andreina Zanimacchia a ricoprire il ruolo di segretario;

preso atto

- della regolarità della convocazione;
- che sono presenti numero 15 Soci, in proprio o per delega;
- che sono presenti numero 7 componenti il Consiglio Amministrazione;

Dichiara validamente costituita l'Assemblea
Il Presidente prende la parola ed inizia la discussione del primo punto all'ordine del giorno.

1. MODIFICA STATUTO ASSOCIAZIONE Pro.Civ.A.I.B. JO2002-ONLUS

Il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento dello stesso alla nuova normativa vigente per gli Enti del terzo settore, contenuta nel D,Lgs 3/7/2017 n°117.
Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente. Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità. L'Assemblea, con voto unanime dei presenti, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.
Delibera inoltre di attribuire al consiglio Di Amministrazione la facoltà di apportare eventuali modifiche al testo dello statuto che dovessero rendersi necessarie per effetto di adeguamento a sopravvenute modifiche delle normative.

3. VARIE ED EVENTUALI

Non essendovi null'altro da deliberare e non essendovi altre varie ed eventuali su cui discutere l'Assemblea viene tolta alle ore 23:00, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.
Jerago con Orago, 28/06/2022

Il Segretario — Il Presidente

Andreina Zanimacchia — Rocco Gulli

STATUTO DELLA PRO.CIV.A.I.B.JO2002 ODV

Associazione non riconosciuta come persona giuridica

1) COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita in forma di Organizzazione di volontariato, l'Associazione denominata "PRO.CIV.A.I.B.JO2002" di seguito, in breve "Organizzazione". A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'Organizzazione integra la propria denominazione con "Organizzazione di Volontariato" o "ODV". L'Organizzazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce, ai sensi del codice civile, nei limiti del D. Lgs. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore) e delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Organizzazione ha sede nel Comune di Jerago con Orago. Il trasferimento della sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

2) CARATTERISTICHE

L'Organizzazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.

E' disciplinata dal presente statuto e dall'eventuale regolamento di esecuzione dello stesso, deliberato dall'Assemblea, per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Lo statuto e il regolamento vincolano alla loro osservanza gli aderenti all'Organizzazione e costituiscono la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

L'Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti; può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Svolge l'attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionata.

3) DURATA E LIMITI GIURISDIZIONALI

La durata dell'Organizzazione è illimitata ed i limiti giurisdizionali coincidono con quelli del Comune di Jerago con Orago. Comunque, esclusivamente per l'eventuale realizzazione di progetti e/o interventi sovracomunali, può operare anche fuori dal territorio comunale in cui è costituita, a condizione però che intercorrano preventivi accordi con le Organizzazioni/Amministrazioni coinvolte nei progetti e/o interventi.

4) FINALITA' E ATTIVITA'

L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- prestare il proprio contributo umano e tecnico per mezzo dei propri associati nell'attività di Protezione Civile ovunque si richieda la necessità dell'intervento;
- prestare attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi similari, nonché di formazione nella suddetta materia;
- prestare attività di tutela dell'ambiente;
- organizzare attività aventi ad oggetto interventi di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n.225 e ss. mm. che consiste nelle successive attività;
- organizzare iniziative di soccorso e/o prevenzione in proprio oppure in sinergia con soggetti pubblici, privati e/o del volontariato;
- prestare attività nel settore della Protezione Civile, della tutela della salute, della salvaguardia dell'ambiente compiere attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolto al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado. Tale attività può essere esercitata in collaborazione con Associazioni ed Enti;
- partecipare alla programmazione, organizzazione, monitoraggio e verifica di qualsiasi iniziativa atta al perseguimento dello scopo sociale; A tal fine può partecipare ad enti ed organismi locali provinciali e regionali e organizzare iniziative culturali, formative, informative per la diffusione ed affermazione dei principi contenuti nel presente statuto anche mediante l'edizione di stampe periodiche e no;

- prestare la collaborazione in manifestazioni pubbliche nel rispetto delle disposizioni vigenti mediante l'utilizzo di mezzi e personale appositamente formato e qualificato;
- partecipare a iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreative atte a favorire una migliore qualità della vita.

L'Organizzazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale precedentemente individuate, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
L'Organizzazione può esercitare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5) AMMISSIONE

Possono aderire all'Organizzazione le persone fisiche di maggiore età che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, le loro competenze e le loro conoscenze.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo amministrativo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e fotocopia della carta d'identità, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La deliberazione di accoglimento è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati entro 60 giorni dal suo ricevimento. In assenza di un provvedimento di diniego della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata accolta.
In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può,

entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
Non è ammessa la categoria di soci temporanei.
L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Chiunque aderisca all'Organizzazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio di Amministrazione riceve la notifica della volontà di recesso.

In presenza di gravi motivi, oltre che per mancato o ritardato pagamento della quota associativa, il Socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento, che deve contenere le motivazioni per le quali la stessa sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida la motivazione, egli deve chiedere l'esame del provvedimento dall'Assemblea generale dei Soci entro trenta giorni dalla notifica stessa. In tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea.

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Organizzazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso, di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine del 31 (trentuno) marzo di ciascun anno.

6) DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

L'Organizzazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun Associato escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun socio ha il diritto:

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi;
- di essere informato sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;

- di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico/ finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- di votare in Assemblea purché iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- di frequentare i locali dell'organizzazione negli orari comunicati e durante le attività associative;

e il dovere:

- di rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- di svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- di versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

7) QUALITA' DI VOLONTARIO

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'Organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea.
I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

8) PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di associato si perde per morte, recesso ed esclusione.

Il socio può recedere dall'Organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

9) ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE

Sono organi della PRO.CIV.A.I.B.JO2002:

- l'Assemblea dei Soci o Associati
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- il Consiglio di Amministrazione o Organo di Amministrazione
- l'Organo di controllo nei casi previsti dalla legge
- il Revisore Legale nei casi previsti dalla legge.

Fatta eccezione per l'Organo di controllo e per il Revisore Legale, per i quali può essere prevista una remunerazione, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso.
Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

10) L'ASSEMBLEA DEI SOCI o ASSOCIATI

L'Organizzazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. E' convocata mediante avviso da inviare almeno 8 giorni (otto) prima di quello fissato per l'adunanza e contiene la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data della seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail e con ogni mezzo disponibile per la migliore diffusione, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro soci o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione. Dalle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci. I componenti del Consiglio di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, della relazione sull'attività

svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Gli Associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria con i seguenti rispettivi compiti:

in sede ordinaria

1) nominare e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione,
2) nominare e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di controllo e/o il Revisore legale dei conti;
3) fissare, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'entità delle quote associative annuali;
4) delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Organizzazione;
5) approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Organizzazione, deliberare sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge;
6) deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi, (nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto);
7) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
8) deliberare sull'esclusione dei soci;
9) deliberare ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di amministrazione.

in sede straordinaria

1) deliberare sulle modifiche al presente statuto;
2) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione dell'Organizzazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
3) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di amministrazione. Le delibere assembleari sono rese note a tutti gli associati previa affissione nella sede sociale e trascrizione nel libro delle assemblee sociali consultabile da tutti i Soci.

11) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è l'organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, non facenti parte attivamente a movimenti politici o religiosi, enti di pubblica amministrazione o similari.

La PRO.CIV.A.I.B.JO2002 è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto, a scelta dell'Assemblea, da un numero dispari di 5 (cinque) componenti. Il presidente è rieleggibile per due mandati consecutivi, dura in carica 4 anni; i consiglieri sono rieleggibili e da tale nomina non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

In caso di dimissioni o decesso di un membro del Consiglio di amministrazione subentra il socio che nell'ultima assemblea elettiva ha riportato il maggior numero di voti. Nel caso di due o più soci a parità di voti la scelta cadrà sul socio che vanta maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione. In mancanza di questo, il Consiglio di amministrazione provvederà a cooptare un nuovo membro sottoponendo la decisione a ratifica della successiva Assemblea ordinaria.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in sedute pubbliche ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominati e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio.

Le convocazioni sono inviate almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta, tramite lettera o con altro mezzo che certifichi la ricezione da parte dei destinatari. In caso di urgenza le convocazioni potranno essere fatte mediante invio di telegramma o pec inoltrati almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio di amministrazione ha il compito di:

1) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea,
2) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri,
3) amministrare curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche,
4) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea,
5) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto (o il bilancio) preventivo e consuntivo,
6) proporre all'Assemblea l'ammontare della quota sociale annuale,
7) gestire la contabilità,
8) accogliere o respingere le domande di ammissione degli aspiranti soci,
9) deliberare in merito all'esclusione dei soci,
10) proporre all'Assemblea i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci,
11) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente,
12) nominare il Segretario e il Tesoriere,
13) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza,

14) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non garantita dai soci e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio,

15) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso,

16) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge all'Assemblea o ad altro organo sociale.

12) IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto a maggioranza di voti dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, ha la firma e la rappresentanza legale della PRO.CIV.A.I.B.JO2002 di fronte a terzi e in giudizio.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Su deliberazione del Consiglio di amministrazione può conferire sia ai soci che a terzi, procure speciali o ad negozia per determinati atti o categorie di atti; dà esecuzione alle delibere del Consiglio di amministrazione, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione e in caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di delega, assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente o, in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano.
Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione e poi dell'Assemblea dei soci, corredando detta documentazione di idonee relazioni.
Ove in corso di mandato intenda rinunciare al proprio incarico dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio di amministrazione competente ad esprimersi a maggioranza circa l'accettazione o meno. Detta rinuncia ha comunque effetto solo dopo l'ufficiale nomina del subentrante da parte del Consiglio stesso. Pertanto, sino ad avvenuto avvicendamento e conseguente regolare consegna a mani del subentrato di tutta la documentazione sociale nonché di un rendiconto delle operazioni economico/finanziarie compiute nella frazione di esercizio di competenza, il Presidente dimissionario continuerà ad assolvere a tutte le incombenze di ordinaria amministrazione.

13) IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione nel suo seno, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

14) IL SEGRETARIO

Il Segretario, eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione; coadiuva il Presidente e il Consiglio di amministrazione nell'espletamento delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'Associazione. Cura la tenuta dei libri verbali dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, nonché del libro degli aderenti all'Associazione e quello dei volontari.

15) IL TESORIERE

Il Tesoriere, eletto dal Consiglio di amministrazione nel suo seno, cura la gestione delle entrate e delle uscite di cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, i bilanci consuntivo e preventivo.

16) L'ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Cod. Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Cod. Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio

dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad ispezioni e controlli e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate operazioni.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

17) PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all' Organizzazione a qualsiasi titolo.

Le entrate economiche dell'Organizzazione sono rappresentate da:

a) quote sociali,
b) contributi pubblici,
c) contributi privati,
d) donazioni e lasciti testamentari,
e) rendite patrimoniali,
f) rimborsi derivanti da convenzioni,
g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e servizi,
h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata,
i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'art. 84, c.1 del D. Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato,
j) altre entrate espressamente previste dalla legge,

k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Fermo restando che l'adesione alla PRO.CIV.A.I.B.JO2002 non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto alla prevista quota annua, è comunque facoltà dei soci elargire contributi straordinari finalizzati alla realizzazione di eventuali particolari iniziative che richiedono risorse eccedenti quelle risultanti dal bilancio ordinario. Le quote associative e le eventuali elargizioni di cui sopra, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, sono intrasmissibili, non rivalutabili ed a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Organizzazione né di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Organizzazione stessa, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi sia per atto tra vivi che in caso di successione.

18) BILANCIO, LIBRI CONTABILI E LIBRI SOCIALI

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Organizzazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dagli artt. 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e dalle relative norme di attuazione.

Il bilancio consuntivo o il rendiconto, il bilancio preventivo e l'eventuale relazione di missione, predisposti dal Consiglio di amministrazione devono essere approvati dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvo i casi di proroga previsti dalla legge. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità alle disposizioni dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte. I bilanci o rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro soci o associati
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (se istituito)
5. il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

I libri di cui ai nn. 1,2,3 e 5 sono tenuti a cura del Consiglio di amministrazione, quello di cui al n. 4 è tenuto a cura dell'Organo di controllo.
Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta all'Organo responsabile della tenuta.

19) BILANCIO SOCIALE

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art.14 del D.L.117/2017 e ss. mm.

20)DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8, c. 2 del D. Lgs. 117/2017. Il patrimonio dell'Organizzazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed ogni eventuale altra tipologia di entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

21)DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento dell'Organizzazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45, c.1 del D. Lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato dall' Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo sociale. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, c. 1 del D. Lgs. 117/2017.

22) CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

23) PERSONALE RETRIBUITO

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

24)RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs.117/2017.

25) RESPONSABILITA' DELLA ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

26) DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi dell'ordinamento giuridico italiano.

Jerago con Orago, 28 giugno 2022

il Segretario — il Presidente

Andreina Fanimacchio — Marco Cassarelli

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROV.LE di VARESE
Ufficio Territoriale di GALLARATE
Atto Reg.to il 21/7/2022
al N. 1483 Serie 3

Per delega del Direttore provinciale ad interim
Antonio Mantuani
Il Direttore dell'Ufficio
Domenica Cantini